



## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO E DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI SCIENZE CHIMICHE, FARMACEUTICHE ED AGRARIE**

*Emanato con D.R. Rep. n. 643/2021 - Prot n. 91970 del 04/05/2021*

*Entrata in vigore: 5 maggio 2021*

### **Sommario**

Articolo 1 - Ambito di efficacia del Regolamento	1
Articolo 2 - Competenze del Dipartimento	2
Articolo 3 - Sede, locali e segreteria amministrativa del Dipartimento	3
Articolo 4 - Componenti ed organi del Dipartimento	3
Articolo 5 - Direttore del Dipartimento	3
Articolo 6 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento	4
Articolo 7 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento	5
Articolo 8 - Giunta del Dipartimento	7
Articolo 9 - Consigli di Corsi di Studio. Composizione e funzionamento	10
Articolo 10 - Consiglio di Corso di studio. Attribuzioni	11
Articolo 11 - Commissione paritetica Docenti-Studenti	11
Articolo 12 - Ricorso contro le delibere del dipartimento	11
Articolo 13 - Autonomia amministrativa e gestionale	12
Articolo 14 - Gestione del fondo economico	12
Articolo 15 - Prestazioni a pagamento	12
Articolo 16 - Attività contrattuale	12
Articolo 17 - Rapporti con la Facoltà	12
Articolo 18 - Norma finale e transitoria	13

### **Articolo 1 - Ambito di efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE, FARMACEUTICHE ed AGRARIE istituito con DR. n. 1289/2012 dell'01.10.2012 – prot. n. 22507, in osservanza degli articoli 34-38, 42-43 del Titolo VII (Norme transitorie e finali) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, nonché del

Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Articolo 2 - Competenze del Dipartimento**

1. In conformità allo Statuto, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie esercita le seguenti funzioni:
  - a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico – disciplinari (SSD) elencati nell'atto costitutivo o successivamente inseriti e la pubblicazione e diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;
  - b) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
  - c) in raccordo con lo IUSS1391, concorre all'istituzione dei Dottorati di Ricerca relativi ai SSD elencati nel suo atto costitutivo e all'organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca;
  - d) propone l'istituzione dei corsi di studio, organizza, cura e gestisce le attività didattiche inerenti ai corsi di studio attivati, cooperando a tal fine con i Consigli di Corso di studio e con il Consiglio di Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione nonché - nel caso di corsi interdipartimentali/interateneo e programmi integrati di studio presso università estere - con le altre strutture e/o Istituzioni interessate;
  - e) promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento post lauream, e propone l'istituzione di Scuole di specializzazione;
  - f) propone l'istituzione di Centri dipartimentali ed interdipartimentali;
  - g) concorre alla definizione della programmazione dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza;
  - h) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività di didattica e di ricerca dipartimentale, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Facoltà;
  - i) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, nonché dei ricercatori a tempo determinato;
  - j) espleta attività di consulenza e di ricerca su contratti o convenzioni;
  - k) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

### **Articolo 3 -Sede, locali e segreteria amministrativa del Dipartimento**

1. Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche ed Agrarie ha sede in Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara.
2. I locali e i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2.
3. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, afferente alla Meta-Struttura Medico-Chimica, cui è preposto il Manager Amministrativo di Dipartimento (MAD).

### **Articolo 4 - Componenti ed organi del Dipartimento**

1. Afferiscono al Dipartimento:
  - a) i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Dipartimento o che vi hanno successivamente aderito fino alla istituzione effettiva, nonché i professori e i ricercatori che sono stati chiamati su proposta del Dipartimento posteriormente alla sua costituzione;
  - b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
2. Concorrono e partecipano all'espletamento delle attività di competenza del Dipartimento i soggetti ai quali siano stati attribuiti incarichi di insegnamento con contratti stipulati a norma dell'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i soggetti ai quali siano stati conferiti incarichi di supporto alla didattica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, i titolari di borse di studio e di ricerca conferite dall'Ateneo, il personale assunto all'interno di programmi di ricerca o didattica dell'Unione Europea.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento.

### **Articolo 5 - Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore del Dipartimento, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.
2. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio;
- b) designa un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina; nomina il Vicario del Vice-direttore;
- c) provvede alla nomina di propri delegati per specifici compiti e materie di competenza del Dipartimento;
- d) autorizza, nel rispetto dell'autonomia di cui godono i titolari di fondi di ricerca nella gestione degli stessi, le spese effettuate dal Dipartimento;
- e) in collaborazione con il Manager Amministrativo, predispone i documenti contabili dipartimentali previsti dalla normativa vigente;
- f) emana decreti attuativi nelle materie previste da regolamenti interni; nei casi di necessità, opportunità o urgenza adotta decreti, da sottoporsi a successiva ratifica del Consiglio, relativi a materie di competenza dell'organo collegiale;
- g) adotta provvedimenti in merito all'organizzazione delle risorse e del personale tecnico, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi collegiali e direzionali dell'Ateneo;
- h) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

#### **Articolo 6 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto, in conformità allo Statuto, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca, eletti o designati con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo e da un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento al loro interno.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore, che ne predispone l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti con un preavviso di almeno sei giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno una volta ogni 2 mesi e, in ogni caso, in tempo utile, almeno per discutere e approvare i documenti necessari a soddisfare i requisiti di sistema

per l'Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca, conformemente ai requisiti previsti da ANVUR.

4. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, è convocato ogni qual volta il Direttore ne ravvisi la necessità o su motivata richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sei giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma del comma 1 del presente articolo, compongono il Consiglio di Dipartimento. Alle adunanze partecipa, altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il MAD o un suo delegato. Il Direttore può invitare alle adunanze del Consiglio soggetti diversi dai suoi componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze - a fornire un contributo significativo alla discussione e trattazione di singole questioni: i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all'adunanza del Consiglio senza diritto di voto.
6. Le sedute sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del calcolo della maggioranza assoluta non vanno detratti gli assenti giustificati.
7. Salvo quanto diversamente disposto da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
8. La legittimazione dei componenti del Consiglio a concorrere all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
9. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del MAD o suo delegato, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso MAD e dal Direttore.

#### **Articolo 7 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Consiglio di Dipartimento svolge funzioni amministrativo/gestionali, funzioni relative alla didattica e relative alla ricerca.

##### A. Funzioni amministrativo/gestionali:

- 1) approva la Proposta di Regolamento del Dipartimento e le Proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;

- 2) approva gli atti e i piani di programmazione e di sviluppo della ricerca e della didattica dipartimentali in linea con il Piano Strategico di Ateneo e tutti gli altri documenti di programmazione;
- 3) esercita la potestà regolamentare, dettando le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo, al fine di dare attuazione alle decisioni generali definite dagli organi di governo dell'Ateneo;
- 4) elegge il Direttore di Dipartimento;
- 5) approva i documenti contabili previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- 6) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni;
- 7) delibera in merito alla eventuale costituzione di una Giunta, stabilendo se e con riferimento a quali materie delegare alla Giunta stessa la potestà decisionale e designandone, su proposta del Direttore, i componenti;
- 8) determina il budget di spesa da destinare alle diverse attività del Dipartimento incluse quelle amministrative.

**B. Funzioni relative alla didattica:**

- 1) delibera in merito alla partecipazione alla Facoltà istituita presso l'Ateneo;
- 2) predispone e approva l'offerta formativa per i corsi di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo;
- 3) delibera le coperture degli insegnamenti dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo con personale docente del Dipartimento;
- 4) predispone l'elenco degli insegnamenti dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non è possibile coprire mediante personale del Dipartimento in quanto appartenenti a SSD non presenti in Dipartimento;
- 5) delibera in merito ai bandi di contratti di insegnamento per i Corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non sia possibile coprire mediante personale docente del Dipartimento o con personale docente di altri Dipartimenti, previo accertamento delle disponibilità finanziarie;
- 6) fornisce parere ai fini dell'attribuzione di contratti di insegnamento per corsi di studio appartenenti a SSD rappresentativi del Dipartimento, banditi da altro Dipartimento che non abbia docenti strutturati negli stessi SSD;

- 7) delibera la copertura, o l'impossibilità alla copertura, con personale docente del Dipartimento di insegnamenti di Corsi di studio di cui il Dipartimento non è responsabile amministrativo e per il quale sia stata fatta esplicita richiesta da parte di altri Dipartimenti;
- 8) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;
- 9) approva la documentazione predisposta e precedentemente approvata dai Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento, necessaria a soddisfare i requisiti per l'Assicurazione della Qualità della Didattica, da trasmettere al Presidio della Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR ai sensi di legge.

C. Funzioni relative alla ricerca:

- 1) approva la creazione e le regole di funzionamento e organizzazione di Centri, anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Università di Ferrara o di altre Università italiane o straniere e con altre istituzioni scientifiche; predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- 2) predispone ed approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da trasmettere al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR (in attuazione del D.lgs. 19 del 27/01/2012);
- 3) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento;
- 4) approva la stipulazione di contratti con professori e tecnici, con collaboratori autonomi, per assegni di ricerca, borse di studio per attività di ricerca post-laurea, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza;
- 5) approva la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca.

**Articolo 8 - Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore, da un massimo di nove membri e dal Segretario di Dipartimento o un suo delegato con funzione verbalizzante.
2. La composizione della Giunta è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

3. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, non meno di due volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Essa deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.
5. La Giunta:
  - a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo;
  - b) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale.
6. Il Consiglio di Dipartimento attribuisce alla Giunta le seguenti deleghe:

A. Gestione amministrativa

- a) approvazione dell'attivazione e del rinnovo di assegni di ricerca, autofinanziati e cofinanziati, previa verifica della sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
- b) approvazione dell'attivazione e del rinnovo di borse di ricerca post lauream, finanziate da enti pubblici o privati previa verifica della sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
- c) proposta di nomina delle commissioni giudicatrice per assegni di ricerca e nomina della commissione giudicatrice per borse di ricerca post lauream;
- d) approvazione di proposte di conferimento incarichi a titolo oneroso a personale esterno, indizione dell'apposito bando, approvazione atti nonché attribuzione del relativo incarico
- e) approvazione dell'inserimento di nuovi componenti nei gruppi e nei fondi di ricerca, comprese le associazioni a CNR e a INFN;
- f) approvazione di contratti, convenzioni, atti negoziali, spin off, conto terzi e prestazioni a tariffario con le relative ripartizioni;
- g) accettazione di contributi finalizzati da enti pubblici o privati inferiori ai 10.000,00 euro ex art. 71 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) discarico inventariale di materiale del Dipartimento;
- i) approvazione di richieste di proroga di fondi di ricerca in scadenza;
- j) concessione del patrocinio del Dipartimento per convegni e iniziative culturali;
- k) approvazione di acquisti per mezzo di procedura negoziata e a trattativa privata, ai sensi del Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria ai sensi del d.lgs. n. 50/2016;
- l) variazioni di bilancio;



## B. Gestione Didattica

1. Conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica per i corsi di studio afferenti al Dipartimento, sentiti i coordinatori dei corsi di studio, e nello specifico:
  - a) incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario di altri atenei a titolo oneroso o gratuito ex art. 2 comma 3 lett. a) del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica;
  - b) incarichi di insegnamento a titolo oneroso o gratuito, conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, al fine di migliorare ed arricchire la propria offerta didattica ex art. 4 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica
  - c) incarichi di insegnamento a titolo oneroso o gratuito, conferiti sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 e s.m.i. ex art. 4 comma 4 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica
  - d) incarichi di insegnamento a titolo oneroso a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche ex art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica;
  - e) di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama sulla base di un contratto a titolo oneroso ex art. 8 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica;
  - f) incarichi di supporto alle attività di insegnamento, a soggetti non dipendenti dell'Università di Ferrara, con idonea qualificazione scientifica o professionale, sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito, che viene stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica ex articolo del Titolo III Incarichi di supporto alla didattica del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica;
2. Master e Corsi di Perfezionamento:

- a) approvazione delle proposte istitutive di Master e Corsi di perfezionamento e di formazione, sentiti i Direttori dei Master o dei Corsi di perfezionamento e di formazione;
- b) conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali a titolo oneroso di cui al precedente punto B.1.d);
- c) conferimento di incarichi di insegnamento di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione di cui al precedente punto B.1.b);
- d) conferimento incarichi di insegnamento a titolo oneroso a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui al precedente punto B.1.e);
- e) conferimento di incarichi di supporto alle attività di insegnamento, tramite attribuzione diretta a titolo gratuito a dottorandi, assegnisti di ricerca e titolari di borsa per attività di ricerca e alta formazione post-laurea dell'Università degli Studi di Ferrara ex art. 2 e 17 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica;

#### C. Gestione del Personale

- a) Attribuzione contratti tecnici professionisti ex art. 26 D.P.R. 382/80;
- b) Nulla osta incarichi didattici ai docenti del Dipartimento: nulla osta incarichi didattici fuori Sede e nulla osta incarichi didattici presso altri Dipartimenti;
- c) Nomina dei cultori della materia.

#### **Articolo 9 - Consigli di Corsi di Studio. Composizione e funzionamento**

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio dei Corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali è composto da:
  - a) professori e ricercatori strutturati titolari degli insegnamenti previsti dal Corso di studio;
  - b) professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali del Corso di studio, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 242/1998;
  - c) una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti strutturati del Corso di studio.
2. Il Coordinatore è eletto secondo le previsioni dello Statuto, tra i professori e i ricercatori.
3. Il Coordinatore può designare il Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina.
4. La composizione del Consiglio di Corso di studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. I docenti di cui al comma 1, lett. a) e la rappresentanza

degli studenti di cui al comma 1, lett. c) approvano la programmazione didattica e gli atti relativi al sistema della qualità

5. Salvo diversa disposizione, per la validità delle sedute è necessario:
  - a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati tramite messaggio di posta elettronica con indicazione dell'ordine del giorno;
  - b) la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini del calcolo della maggioranza assoluta sono detratti gli assenti giustificati.
6. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto e dei regolamenti.
7. I Consigli di Dipartimento possono istituire Consigli unici di Corso di studio ai sensi dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo. La composizione dei Consigli unici di Corso di studio è quella prevista nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Articolo 10 - Consiglio di Corso di studio. Attribuzioni**

1. Il Consiglio di Corso di studio esercita tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal presente Regolamento.
2. Nell'ambito delle attività di autovalutazione previste ai sensi di legge e dai decreti che regolano l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, il Consiglio di Corso di studio è inoltre tenuto a nominare un Gruppo di Riesame, presieduto dal Coordinatore del Corso, con il compito di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Rapporto di Riesame annuale, e il Rapporto di Riesame ciclico secondo le modalità e le tempistiche previste dal documento Politiche di Ateneo e Programmazione.

#### **Articolo 11 - Commissione paritetica Docenti-Studenti**

1. Ai sensi dello Statuto, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti è costituita presso la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, cui il Dipartimento afferisce.
2. La composizione e i compiti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinati dal Regolamento della Facoltà medesima.

#### **Articolo 12 - Ricorso contro le delibere del dipartimento**

1. Contro le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive – a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso ricorso al Rettore entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto interessato è venuto a conoscenza della delibera oggetto di

contestazione. Il Rettore decide avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

### **Articolo 13 - Autonomia amministrativa e gestionale**

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all'analisi.
3. Il Dipartimento può disporre e gestire i propri fondi, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 240/2010 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee operative dell'Ateneo.

### **Articolo 14 - Gestione del fondo economale**

1. Il MAD gestisce il fondo economale ai sensi del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

### **Articolo 15 - Prestazioni a pagamento**

1. Il Dipartimento può effettuare prestazioni a favore di terzi, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità e relative linee operative e nell'apposito Regolamento delle prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di Ferrara.

### **Articolo 16 - Attività contrattuale**

1. L'attività contrattuale del Dipartimento, oltre che dalle disposizioni di legge applicabili, è regolata dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, dalle Linee operative di contabilità e del Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 17 - Rapporti con la Facoltà**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in accordo con quanto disposto dallo Statuto della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione.

#### **Articolo 18 - Norma finale e transitoria**

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online di Ateneo.